



Al Sindaco del Comune di  
TREIA (MC)  
SEDE

**Oggetto: Richiesta parere tecnico su distributore di carburanti ad uso privato ditta "Sampaolesi Josè Amadeo di Corridonia" (SCIA – D.P.R. n. 151 del 01/08/2011) – Riscontro nota prot. 0000226/0003062 del 12/02/2021.**

Con riferimento all'oggetto si significa quanto segue:

- la Dgr 769/2006 stabilisce:
  1. che l'attività di consulenza è svolta nelle materie di interesse regionale e in materia di appalti... esclusivamente **attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e viene effettuata senza riferimenti a casi specifici....**
  2. può essere richiesta dal sindaco, dagli assessori e dai presidenti dei consigli comunali.
  3. da 1/5 dei componenti del consiglio comunale
  4. **deve contenere, in merito alla questione oggetto del quesito, l'orientamento del Segretario Generale dell'ente locale o, comunque, del responsabile della struttura organizzativa competente**
- Inoltre la DGR 100/2018 dà indicazioni precise ai dirigenti dei settori sulle modalità per la richiesta di pareri alla PF Produzione Legislativa riguardano dubbi di carattere generale sull'interpretazione delle norme regionali e di attuazione della normativa statale e comunitaria nelle materie di competenza legislativa delle Regioni (art. 117, commi terzo e quarto, Cost.

**Alla luce di quanto sopra è evidente che:**

- trattasi di un parere tecnico su un procedimento amministrativo relativo ad un caso ben specifico;
- non risulta esserci alcun orientamento del segretario generale o del RUP del Comune.

**Pertanto siamo spiacenti ma non possiamo entrare nel merito della questione di esclusiva competenza comunale trattandosi di un caso specifico .**



Pur tuttavia ai solo fini di collaborazione istituzionale si danno alcune informazioni di natura generale dai quali codesto Ente valuterà l'eventuale utilizzo nella fattispecie concrete:

- **l'articolo 10 della normativa generale di settore - D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32**, - stabilisce che l'istallazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è soggetta all'autorizzazione del sindaco del Comune di competenza. Tra gli impianti di distribuzione dei carburanti sono compresi anche gli impianti di distribuzione ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi.
- **La Legge Regionale 10.11.2009 n. 27, all'art. 75** ribadisce che spetta al Comune il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato e prevede all'art.81, per chi installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000.
- **Inoltre la Legge Regionale 10.11.2009 n. 27, all'art. 71 comma 1 lettera m)** definisce impianto ad uso privato come "l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di mezzi, ad eccezione di quelli agricoli, di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, **comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato**. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza";
- Dalla definizione dettata dalla Legge Regionale 27/2009 si desume che trattasi di "impianto ad uso privato" solo **se è provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato**; nel caso in cui ne fosse sprovvisto si tratta di un deposito carburanti.
- Le procedure previste dalla legge regionale e dal regolamento attuato si applicano solo se trattasi di **impianto ad uso privato** e non per un **deposito carburanti** le cui finalità sembrerebbero non essere quelle dell'impianto ad uso privato. A tal proposito si evidenzia quanto prevede l'articolo 18 del regolamento regionale commi 4,5,6,7 :

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'impianto a uso privato invia al Comune competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso;
- b) **l'erogato complessivo annuo**;
- c) l'importo complessivo del fatturato annuo.

5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte del titolare dell'impianto privato produce la decadenza dell'autorizzazione.

6. Il Comune invia alla Regione i dati di cui al comma 4 entro sessanta giorni dal loro ricevimento.



7. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita separatamente

Infine la circolare della agenzia delle dogane del 16 aprile 2018 stabilisce e distingue le due fattispecie come di seguito:

- I **“distributori privati”** (muniti di conta litri) devono sempre essere autorizzati, ai sensi della Legge Regionale 27/2009, con provvedimento del Comune dove gli stessi sono ubicati; detta autorizzazione prevede l'effettuazione del collaudo della apposita commissione con la quale viene riconosciuta l'utilizzabilità dell'impianto. Se la capacità geometrica dei serbatoi collegati all'impianto di erogazione supera il limite di 10 mc è obbligatorio anche il possesso della licenza fiscale di esercizio rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
- I **“depositi privati”** (sprovvisti di conta litri) devono rispettare le norme di sicurezza con particolare riguardo alla prevenzione incendi di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Solo se la capacità geometrica dei serbatoi collegati supera il limite di 25 mc, l'impianto è soggetto a specifica concessione da parte della Regione; in tale caso, è inoltre obbligatorio il possesso della licenza fiscale di esercizio rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Cordiali saluti,

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.